



|                                                          |                  |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Municipio della<br>Città di Atesa<br>Provincia di Chieti | Numero<br><br>33 | Data<br><br>07-10-2020 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|

## **Deliberazione di Consiglio Comunale**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI - APPROVAZIONE**

**Copia**

L'anno duemilaventi e questo giorno sette del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

**All'appello risultano :**

| <b>Cognome e Nome</b>     | <b>Qualifica</b> | <b>Presenze</b> | <b>Cognome e Nome</b> | <b>Qualifica</b> | <b>Presenze</b> |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Sciorilli Borrelli Giulio | Sindaco          | Presente        | Farina Giorgio        | Consigliere      | Presente        |
| Menna Vincenzo            | Consigliere      | Presente        | Stefano Rosanna       | Consigliere      | Assente         |
| Flocco Enrico             | Consigliere      | Presente        | Campitelli Antonio    | Consigliere      | Presente        |
| Ceroli Giovanna           | Consigliere      | Assente         | Pellegrini Vincenzo   | Consigliere      | Presente        |
| Cinalli Federica          | Consigliere      | Presente        | Cicchitti Nicola      | Consigliere      | Presente        |
| Orsini Giulia             | Consigliere      | Presente        | Cappellone Sara       | Consigliere      | Assente         |
| Zaccardi Pasqualino       | Consigliere      | Presente        | Falcone Emilio        | Consigliere      | Presente        |
| Ciccarelli Flavia         | Consigliere      | Presente        | Fioriti Carmine       | Consigliere      | Presente        |
| Del Vecchio Roberta       | Consigliere      | Presente        |                       |                  |                 |

**Partecipa il Segretario Generale Jean Dominique Di Felice  
il quale provvede alla redazione del presente verbale.**

**Essendo legale il numero degli intervenuti il consigliere Enrico Flocco alle ore 18:00  
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.**

## Regolamento per la gestione e l'utilizzo delle strutture sportive comunali - Approvazione.

Si dà atto che la consigliera Flavia Ciccarelli è collegata in videoconferenza.

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore Menna che relaziona in merito alla proposta all'Ordine del Giorno.

Dopo vari interventi, tutti integralmente riportati nel verbale di resoconto dell'odierna seduta, il Consiglio Comunale alle ore 21.00 viene sospeso e riprende alle 21.13 circa – presenti n. 14.

Il consigliere Pellegrini presenta a verbale un articolato emendamento alla proposta in discussione, emendamento allegato al presente atto a parte integrante e sostanziale. Nell'ambito della relativa illustrazione e contestuale dibattito, il consigliere Pellegrini ritira i seguenti due sub-emendamenti:

- ✓ Art. 7 – eliminare le parole “manifestazioni/concerti ecc.”
- ✓ Art. 11 – comma 4 – eliminare “è pertanto vietato l'accesso di altre persone”.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Su 14 consiglieri presenti e votanti, con n. 14 voti favorevoli accertati e proclamati dal Presidente, **approva unanime i sub-emendamenti agli artt. 5, 7** [lett. a) sostituire “30” trenta con “15” – lett. c) sostituire “10” dieci con “5”], **12** [comma 2 – eliminare la lettera “a”], **15** [sub-emendamento modificato, direttamente a verbale, di comune accordo da Pellegrini e Menna V. da “eliminare la lettera d)” ad aggiungere al termine del medesimo periodo l'espressione “o un avviso di almeno 24 ore prima”] **e 25**;

Su n. 14 consiglieri presenti e n. 12 votanti, con n. 3 voti favorevoli (Pellegrini, Cicchitti, Fioriti), n. 9 voti contrari e n. 2 astenuti (Borrelli, Falcone) accertati e proclamati dal Presidente, **non approva a maggioranza i sub-emendamenti agli artt. 12** [comma 3 – eliminare la lettera “c” e comma 7 – eliminare il comma “7”] **e 18**;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale riconosce nello sport una componente importante nella vita sociale e culturale della Città ed intende dare massima diffusione alla pratica dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili all'interno degli impianti sportivi comunali e nelle palestre scolastiche;

**VISTA** la Carta Europea dello Sport 1992 che definisce lo sport come “*qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli*”;

**VISTO** il D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 “*Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 90, commi 24, 25 e 26 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 19 giugno 2012, n. 27 “*Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000*” e s.m.i.;

**VISTO** il vigente “Regolamento per la gestione e l'uso dei campi sportivi comunali”, approvato con delibera di C.C. n. 140 del 06.11.2002;

**CONSIDERATO** che il vigente Regolamento non è più adeguato all'attuale gestione degli impianti sportivi comunali, considerato che lo stesso era riferito esclusivamente ai campi sportivi comunali di Monte Marcone e Fontecicero;

**RITENUTO** opportuno procedere ad un adeguamento del vigente Regolamento alle nuove esigenze ed ottimizzare l'uso degli impianti sportivi comunali presenti sul territorio, delle palestre presenti nelle strutture scolastiche, attraverso l'adozione di regole che disciplinino l'uso degli impianti sportivi di proprietà ed in uso al Comune di Atesa e delle palestre presenti nelle strutture scolastiche;

**VISTA** la proposta di Regolamento per la gestione e l'utilizzo delle strutture sportive comunali, predisposto dal 7° Settore – Servizio Gestione Impianti Sportivi, composto da 25 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

**PRESO ATTO** dell'esito delle votazioni sull'articolato emendamento presentato dal consigliere Pellegrini;

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione del "Regolamento per la gestione e l'utilizzo delle strutture sportive comunali" così come emendato;

**VISTO** l'Art. 49 del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

**VISTI** i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

**SENTITI** gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale del resoconto della odierna seduta;

**UDITA** la dichiarazione di voto del consigliere Pellegrini che riferisce di essere soddisfatto per il contributo espresso ed insoddisfatto per i punti non accolti, per cui si asterrà;

Con 10 voti favorevoli e 4 astenuti (Pellegrini, Cicchitti, Falcone e Fioriti), espressi palesemente da n. 14 consiglieri presenti e 10 votanti, accertati e proclamati dal Presidente, unanime

## **D E L I B E R A**

1. **DI APPROVARE** il "**Regolamento per la gestione e l'utilizzo delle strutture sportive comunali**", predisposto dal 7° Settore – Servizio Gestione Impianti Sportivi, così come emendato, composto da n. 25 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI STABILIRE** che il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione di approvazione;
3. **DI DARE ATTO** che con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti precedenti e tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

## **PARERI**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

E' parte integrante della deliberazione di G.C. n. 33 del 07-10-2020

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE<br>SPORTIVE COMUNALI - APPROVAZIONE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica 7 Settore**

Data: 01-10-2020

Il Responsabile del servizio

F.to **Chiavelli Mario**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **Berardi Michele**

**Approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**  
f.to Enrico Flocco

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Jean Dominique Di Felice

---

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi

**Il Responsabile della pubblicazione**  
(Fto come in originale)

**Il Segretario Generale**  
(Fto come in originale)

---

**Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,**

**A T T E S T A**

**- Che la presente deliberazione:**

- E' stata affissa all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal 22-10-2020 al 21-11-2020 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;

**- Che la presente deliberazione:**

- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

**Dalla residenza Comunale, li \_\_\_\_\_**

**Il Segretario Generale**  
(Fto come in originale)

---

**E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.**  
**Dalla Residenza comunale, li 22-10-2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Jean Dominique Di Felice**



*Città di Atessa*  
(Provincia di Chieti)  
*Medaglia di Bronzo al Valor Civile*

CITTÀ DEI  
MOTORI



Città del Vino  
Associazione Nazionale

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 7 ottobre 2020

## INDICE:

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Art. 1 – Principi generali e finalità.....                          | pag. 3  |
| Art. 2 – Definizioni.....                                           | pag. 3  |
| Art. 3 – Attività sportive.....                                     | pag. 3  |
| Art. 4 – Competenze.....                                            | pag. 4  |
| Art. 5 – Modalità di gestione delle strutture sportive.....         | pag. 4  |
| Art. 6 – Utilizzo scolastico.....                                   | pag. 5  |
| Art. 7 – Modalità d'uso.....                                        | pag. 5  |
| Art. 8 – Condizioni di ammissibilità.....                           | pag. 5  |
| Art. 9 – Criteri di assegnazione.....                               | pag. 6  |
| Art. 10 – Fissazione calendario di utilizzo.....                    | pag. 6  |
| Art. 11 - Modalità di concessione.....                              | pag. 6  |
| Art. 12 – Utilizzo degli impianti.....                              | pag. 7  |
| Art. 13 – Norme particolari.....                                    | pag. 8  |
| Art. 14 – Danni.....                                                | pag. 8  |
| Art. 15 – Determinazione del costo.....                             | pag. 9  |
| Art. 16 – Mancato pagamento delle tariffe.....                      | pag. 9  |
| Art. 17 – Responsabilità.....                                       | pag. 9  |
| Art. 18 – Sanzioni.....                                             | pag. 9  |
| Art. 19 – Obblighi dell'Amministrazione.....                        | pag. 10 |
| Art. 20 – Forme di utilizzazione eccezionali.....                   | pag. 10 |
| Art. 21 – Norme di rinvio.....                                      | pag. 10 |
| Art. 22 – Concessioni particolari.....                              | pag. 10 |
| Art. 23 – Rinvii.....                                               | pag. 11 |
| Art. 24 – Norme transitorie.....                                    | pag. 11 |
| Art. 25 – Entrata in vigore, modifiche ed abrogazioni di norme..... | pag. 11 |

## Art. 1 – Principi generali e finalità

1. Il Comune di Atesa con il presente regolamento si propone di disciplinare la gestione e l'uso delle seguenti strutture sportive esistenti sul territorio comunale, nonché le attrezzature in esse contenute:
  - Palestra comunale D. Ciampoli;
  - Palestra comunale Monte Marcone;
  - Palestra comunale Capoluogo;
  - Campo sportivo Monte Marcone;
  - Campo sportivo Fontecicero;
  - Campo sportivo Piazzano.
2. Il Comune di Atesa dovrà garantire una suddivisione equa delle strutture a tutte le società, associazioni e gruppi sportivi che ne faranno richiesta, in aderenza ai criteri indicati agli art. 9 del presente regolamento.
3. Per le palestre annesse alle scuole, il presente regolamento garantirà l'uso, esclusivamente dopo lo svolgimento delle attività scolastiche.
4. Nel presente regolamento si definiscono i ruoli ed i compiti dei soggetti coinvolti che sono
  - l'Amministrazione Comunale di Atesa di seguito definita: Amministrazione
  - la Giunta Comunale di seguito definita: Giunta
  - il settore/servizio competente di seguito definito: Servizio
  - il Custode di seguito definito: Custode
  - il soggetto delegato alla gestione di seguito definito: Gestore
  - società, associazione o gruppi sportivi di seguito definiti: Utente/Concessionario
  - atleti che effettuano allenamenti o gare Utilizzatori
5. La gestione delle strutture non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.
6. Ai sensi del comma 24, dell'art. 90, della Legge 27.12.2002, n. 289 e della Legge Regionale 12 gennaio 2018, n. 2, l'uso pubblico delle strutture sportive è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. È aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società, associazioni e gruppi sportivi.

## Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
  - per **struttura sportiva**, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportiva. Non sono considerate strutture sportive le aree a verde ove sono presenti aree di gioco (campi di calcetto, ecc.);
  - per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
  - per **forme di utilizzo o di gestione**, le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di una struttura sportiva o ne affida la gestione a terzi;
  - per **concessione in uso**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di una struttura sportiva per lo svolgimento delle attività nella stessa prevista;
  - per **tariffe**, le somme che l'utente della struttura sportiva deve versare all'Amministrazione o al gestore della stessa;
  - per **strutture a rilevanza economica**, quelle in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione.

## Art. 3 – Attività sportive

1. Le strutture sportive comunali sono destinate a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo le strutture sportive a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di interesse pubblico.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi, sono considerate:
  - **attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico:** l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
  - **attività sportive di interesse pubblico:** l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

#### **Art. 4 – Competenze**

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione delle strutture sportive, si definiscono le seguenti competenze:
  - a) il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema delle strutture sportive;
  - b) la Giunta Comunale:
    - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo delle strutture; le tariffe vengono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, sono più elevate per i soggetti che utilizzano le strutture dietro il pagamento di un biglietto d'ingresso del pubblico;
    - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra l'Amministrazione e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per le strutture;
    - all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica delle strutture;
    - individua i criteri di assegnazione in uso degli spazi nelle suddette strutture, nel rispetto della disciplina regionale, prevista dal comma 25, art. 90 della Legge n. 289/2002;
    - svolge ogni funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
  - c) il settore/servizio competente dell'Amministrazione:
    - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso delle strutture sportive in relazione all'attività, secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento;
    - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi nelle strutture secondo quanto previsto dal presente regolamento;
    - esercita ogni altro compito gestionale inerente le strutture sportive;
  - d) il custode se individuato dall'Amministrazione, provvede esclusivamente:
    - all'apertura e alla chiusura delle strutture sportive, per l'utilizzo scolastico delle palestre la custodia è di competenza della scuola;
    - alla registrazione e controllo degli utenti che utilizzano le strutture;
    - alla segnalazione giornaliera di eventuali disservizi e/o manutenzioni da effettuare;
    - alla segnalazione di eventuali danni arrecati alle strutture dagli utenti;
    - ad impartire verbalmente ordini e/o direttive, agli utenti al fine del corretto utilizzo delle strutture;
    - non esercita la funzione di controllo/vigilanza sugli utilizzatori e sul pubblico, né sulle attrezzature/mezzi che vengono usati dagli utilizzatori.

#### **Art. 5 – Modalità di gestione delle strutture sportive**

1. L'Amministrazione può gestire direttamente le strutture sportive, oppure, per ragioni di opportunità e convenienza, può concedere a terzi l'uso delle stesse, sia in forma continuativa che occasionale (art. 7).

## **Art. 6 – Utilizzo scolastico**

1. La priorità di utilizzo, solo per le palestre, di cui all'art. 1 è riservata a titolo gratuito all'Istituto Omnicomprensivo "Ciampoli-Spaventa". Il medesimo dovrà comunicare all'inizio di ogni anno scolastico il calendario delle attività per le quali intende disporre delle stesse.

## **Art. 7 – Modalità d'uso**

1. L'uso delle strutture sportive può essere concesso sia in forma continuativa che in forma occasionale.  
FORMA CONTINUATIVA (campionati/allenamenti)  
Le domande di concessione per l'utilizzo continuativo delle strutture sportive dovranno essere presentate all'Amministrazione entro il 15 luglio di ogni anno e dovranno indicare:
  - a) denominazione della società, associazione o gruppo sportivo richiedente;
  - b) generalità del presidente o del legale rappresentante;
  - c) strutture oggetto di concessione;
  - d) finalità di utilizzo delle struttureFORMA OCCASIONALE (manifestazioni/concerti/ecc.)
  - a) l'uso delle strutture in forma occasionale, per lo svolgimento di singole manifestazioni a carattere sportivo, culturale, o di altra natura è consentito a tutti coloro che ne faranno richiesta scritta, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la manifestazione;
  - b) la richiesta dovrà essere inoltrata all'Amministrazione;
  - c) l'Amministrazione valuterà a suo insindacabile giudizio, compatibilmente con la disponibilità della struttura e delle condizioni del manto erboso (solo per i campi sportivi), sulla base della valenza istituzionale della richiesta stessa. L'esito della valutazione sarà comunicato entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione della richiesta.
2. L'uso delle strutture sportive è riservato in via prioritaria alle gare.
3. Sia per la concessione in forma continuativa che occasionale è fatto divieto assoluto di indire una qualsiasi manifestazione/iniziativa all'interno delle strutture sportive ai cui al precedente art. 1 senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Qualsiasi materiale, attrezzatura ecc. dovesse necessitare all'attività da svolgere presso la struttura, potrà essere portata all'interno della stessa, solo previa autorizzazione da parte del settore/servizio comunale competente. A tal fine, si dovrà presentare richiesta scritta, contenente un elenco dettagliato di tutto il materiale, riportante anche il relativo tempo di giacenza.

## **Art. 8 – Condizioni di ammissibilità**

1. La concessione in uso dell'impianto è disposta dall'amministrazione favore degli enti di seguito indicati in ordine decrescente di priorità:
  - a) associazioni dotate di personalità giuridica aventi sede nel Comune di Atesa dai cui statuti si evincano prevalenti finalità sportive, ricreative e motorie, assenza di fini di lucro;
  - b) associazioni, gruppi, comitati ed altre istituzioni o privati che esercitano prevalentemente attività ricreative motorie, in assenza di fini di lucro, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del Comune;
  - c) associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
  - d) associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività sportive, ricreative e motorie a favore della collettività,
  - e) enti pubblici e privati, associazioni, comitati o privati per la promozione di attività di rilevante interesse collettivo, rispetto alle quali l'uso degli impianti ed attrezzature assume rilevanza sotto uno o più profili sportivi, ricreativi, sociale e culturale.

### **Art. 9 - Criteri di assegnazione**

1. L'assegnazione degli impianti sportivi è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:
  - a) attività organizzate dall'Amministrazione;
  - b) attività agonistiche di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni e secondo le priorità elencate al precedente art. 8; per le palestre priorità alle attività esclusivamente indoor;
  - c) attività agonistiche, sportive, ricreative e attività a fine di lucro di società regolarmente abilitati all'insegnamento delle varie discipline sportive e/o ricreative;
  - d) attività riguardanti la promozione sportiva (scuola dell'obbligo);
  - e) attività amatoriali ed occasionali;
  - f) per tutte le altre attività
2. L'attività si considera agonista quando almeno il 50% dei tesserati partecipa a competizioni sportive comportanti classifiche e punteggi individuali o a squadre.

### **Art. 10 - Fissazione calendario di utilizzo**

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo per gli allenamenti tra i richiedenti, è disposta dal responsabile del settore/servizio competente, con i criteri di cui all'art. 9;
2. Le determinazioni assunte vengono notificate ai richiedenti entro 1 (uno) mese;
3. Entro i dieci giorni successivi, decorrenti dalla data di notifica, i concessionari possono presentare per iscritto richiesta di integrazione, modifiche o sostituzioni; dell'avvenuto deposito fa fede il timbro di protocollo posto dall'ufficio comunale competente a ricevere la corrispondenza;
4. Entro i sei giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il responsabile del settore/servizio competente, conclusa l'istruttoria delle osservazioni pervenute approva la ripartizione definitiva delle fasce di utilizzo delle strutture sportive. Copia della ripartizione definitiva (calendario) è trasmessa a tutti i richiedenti;
5. Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del calendario definitivo il richiedente (utente) dovrà dichiarare l'accettazione delle fasce orarie assegnate;
6. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del calendario definitivo il richiedente (utente) dovrà presentare una polizza fidejussoria stipulata con compagnia e/o istituti di assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture sportive oggetto di concessione e/o gestione, derivanti dalle attività e dalla presenza di pubblico, il cui massimale verrà determinato dalla Giunta. I danni che dovessero verificarsi a persone e/o cose a causa delle strutture saranno a carico dell'Amministrazione;
7. L'utilizzo delle strutture sportive di norma non deve protrarsi oltre le ore 24:00, salvo diversa autorizzazione.

### **Art. 11 - Modalità di concessione.**

1. L'assegnazione ha la caratteristica di concessione temporanea di diritto pubblico e deve risultare da apposito atto/comunicazione di concessione;
2. L'assegnazione ha durata determinata nell'atto/comunicazione di concessione;
3. Quando le attività svolte richiedono il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura dell'utente provvedere a munirsi assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo;
4. L'accesso agli impianti è consentito ai soli atleti, allenatori e dirigenti, debitamente qualificati come tali appartenenti alla società, associazione o gruppo alla quale l'Amministrazione ha concesso l'autorizzazione; è pertanto vietato l'accesso di altre persone. Durante gli allenamenti è consentito l'accesso al pubblico esclusivamente sugli spalti su responsabilità della società utente. Eventuali deroghe potranno essere concesse su specifica richiesta scritta e motivata fatta all'Amministrazione dall'Utente al quale è stato concesso l'uso della struttura. Per le gare ufficiali è consentito l'accesso negli spazi riservati a coloro che sono indicati nelle distinte di gara, come da regolamenti federali;

5. Gli atleti potranno giovare di tutte le attrezzature fisse o mobili presenti nelle strutture solo ed esclusivamente alla presenza e sotto la personale responsabilità degli allenatori o dei tecnici; le attrezzature mobili dovranno essere tolte al termine dell'allenamento dell'area di gioco;
6. Ogni concessionario che intende utilizzare gli impianti per partite di campionato o per particolari manifestazioni, dovrà farne preventiva richiesta all'Amministrazione;
7. Per le partite di campionato e per le manifestazioni varie è consentita la presenza di pubblico salvo l'acquisizione di tutti i pareri, omologazioni, nulla-osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti secondo le normative vigenti in materia, assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo;
8. Il concessionario deve consentire che rappresentanti o funzionari dell'Amministrazione possano in ogni momento accedere ai locali oggetto della concessione per lo svolgimento delle attività d'istituto, così come consentire ogni tipo di visita ispettiva da parte delle diverse autorità preposte;
9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione:
  - a) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;
  - b) per contingibili e urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità;
  - c) per impraticabilità delle strutture in caso di condizioni meteo avverse;
10. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato alle parti interessate:
  - a) con preavviso di 10 giorni nel caso di cui alla precedente lettera "a";
  - b) senza preavviso nel caso di cui alle precedenti lettere "b" e "c". Per particolari motivi d'urgenza l'informativa viene eseguita con il mezzo più rapido a disposizione al presidente o delegato del sodalizio e fatta seguire da comunicazione scritta a mezzo e-mail. Nel caso in esame la revoca o sospensione della concessione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti.

## **Art. 12 - Utilizzo degli impianti**

1. I soggetti concessionari devono utilizzare le strutture ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.
2. L'utilizzo delle gli impianti ed attrezzature è concesso a titolo precario e revocabile, alle seguenti condizioni:
  - a) la struttura assegnata ad una società deve essere utilizzata esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri o permetterne l'utilizzo. L'uso promiscuo di più società della stessa struttura e negli stessi orari è fissato nel calendario definitivo di utilizzo;
  - b) il contegno durante la permanenza all'interno delle strutture e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza;
3. Il Concessionario si obbliga inoltre:
  - a) al rispetto degli orari assegnati;
  - b) alla comunicazione di mancato utilizzo, almeno 24 ore prima;
  - c) alla costante vigilanza per tutto il tempo della propria presenza, di tutta la struttura sportiva (area di gioco, tribune, spogliatoi, aree di pertinenza, ecc.), anche nei confronti del pubblico ove presente;
  - d) a rispettare gli ordini e/o direttive impartiti anche verbalmente, dai responsabili del settore/servizio competente, dal custode o altro soggetto individuato dall'Amministrazione, al fine di un corretto utilizzo delle strutture;
  - e) a liberare i locali destinati a spogliatoio da qualsiasi effetto personale dopo l'utilizzo;
  - f) allo spegnimento di luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato, alla chiusura dei rubinetti, di porte, finestre ed ogni accesso;
  - g) riporre ordinatamente tutte le attrezzature utilizzate (palle da gioco, porte e/o attrezzature di allenamento, ecc.) negli appositi ricoveri o nel luogo ad essi destinato;
  - h) all'apertura e chiusura degli ingressi riservati ai mezzi di soccorso, in ciascuna fascia di utilizzo;
4. Spetta ai soggetti concessionari provvedere:
  - a) alla pulizia e lavaggio degli spogliatoi alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata;

- b) alla raccolta dei rifiuti all'interno delle aree di pertinenza del campo di gioco e degli spogliatoi, con l'obbligo della differenziazione degli stessi;
- c) alle segnature che si rendessero necessarie durante lo svolgimento delle gare su richiesta dell'arbitro.
- d) alla fornitura delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle gare (palloni, bandierine, ecc.);
- 5. L'uso di attrezzature non proprie per la manutenzione dell'impianto, per la pratica sportiva e la pulizia dei locali o altro, è subordinata al preventivo parere favorevole della società proprietaria non assumendo l'Amministrazione alcuna responsabilità al riguardo.
- 6. I soggetti concessionari che organizzeranno corsi hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso della struttura e per tutta la durata del corso un apposito cartello sul quale devono essere indicati: il nome del concessionario, il tipo di corso, il calendario delle attività, il nominativo del responsabile del corso.
- 7. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto. La disciplina per l'utilizzo della stessa è da concordarsi con l'Amministrazione che ne determina le modalità d'uso e di assegnazione.
- 8. Il Concessionario ha la facoltà di esercitare la rinuncia alla concessione dando un preavviso di 30 (trenta) giorni. Sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa a suo carico per tutta la durata del periodo di preavviso.

### **Art. 13- Norme particolari**

- 1. L'orario delle strutture è determinato in sede gestionale: di norma è escluso il periodo notturno (dalle ore 23:00 alle ore 8:00).
- 2. Gli atleti non potranno accedere all'interno delle strutture sportive in orario diverso da quello stabilito e concesso (per le gare 90 minuti prima e per gli allenamenti 30 minuti prima) e non potranno permanere negli spazi interni ed esterni oltre il tempo necessario per il cambio e la doccia (45 minuti dopo per le gare e 30 minuti dopo per gli allenamenti).
- 3. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti ed alle persone autorizzate munite di adeguata attrezzatura personale;
- 4. Nelle strutture sportive è comunque vietato:
  - a) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione;
  - b) fumare negli spogliatoi e in tutti i locali aperti al pubblico;
  - c) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume;
  - d) introdurre animali all'interno dei campi di calcio;
  - e) la riproduzione delle chiavi.
- 5. Le squadre, società o gruppi non potranno usufruire delle strutture in caso di assenza dell'allenatore o di un dirigente responsabile.
- 6. Le società utilizzatrici potranno usufruire solo ed esclusivamente dei locali a loro concessi e dovranno riconsegnarli puliti e in ordine.
- 7. Nel caso in cui la pulizia della struttura venga affidata dall'Amministrazione a terzi, sarà compito di questi ultimi elaborare un programma di pulizia e qualsiasi altro intervento ritenuto opportuno, e consegnare detto programma al responsabile del servizio/settore in modo da coordinare i programmi di utilizzo.
- 8. All'infuori delle gare di campionato per le quali gli spogliatoi verranno assegnati uno alla squadra ospite e l'altro alla squadra di casa, negli altri casi dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni di distinzione per sesso.

### **Art. 14 - Danni**

- 1. Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente il responsabile del servizio/settore competente; in caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui è stato assegnato l'utilizzo della fascia oraria immediatamente anteriore a quella nella quale i danni vengono rilevati.

2. I soggetti concessionari dovranno a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 giorni, provvedere alla riparazione dei danni provocati concordando tempi e modalità di esecuzione con il responsabile del servizio/settore competente.
3. In caso di inadempienza le riparazioni verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione con oneri a carico del concessionario, inizialmente utilizzando, fino ad esaurimento, la polizza fidejussoria di cui all'art. 10; l'escussione della polizza è eseguita facendo salvo l'obbligo del ristoro all'Amministrazione degli eventuali superiori danni.
4. L'Amministrazione, fatto salvo il disposto dell'art. 17, comma 1, ultimo periodo, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone durante lo svolgimento delle attività sportive disciplinate dal seguente regolamento.

#### **Art. 15- Determinazione del costo**

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno determinate per singola stagione di utilizzo dalla Giunta tenendo conto dei seguenti elementi:
  - a) spese di ordinaria e straordinaria manutenzione;
  - b) servizi utilizzati (acqua, riscaldamento, energia elettrica, ecc.);
  - c) tipo di attività svolta dal concessionario;
  - d) qualora una società sportiva non utilizzi la struttura pur avendola già impegnata, sarà comunque tenuta a pagare il corrispettivo stabilito, sino al termine previsto dalla richiesta o rinuncia, a meno che non vi sia il subentro di un'altra società o un avviso di almeno 24 ore prima.

#### **Art. 16- Mancato pagamento delle tariffe**

1. Il mancato pagamento delle tariffe, entro il termine fissato nella nota di addebito della quota a carico del concessionario, comporta l'immediata sospensione dell'utilizzo dell'impianto o attrezzatura e l'esclusione da ogni altra autorizzazione fin tanto perdura l'insolvenza.

#### **Art. 17- Responsabilità**

1. L'uso delle strutture sportive, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale e dei suoi funzionari, salvo per vizi imputabili alla struttura.
2. L'Amministrazione e il custode non sono responsabili degli indumenti, oggetti o valori lasciati nelle strutture, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

#### **Art. 18- Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. L'Amministrazione determina la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare, secondo la gravità della violazione accertata, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione medesima.
3. L'Amministrazione provvede alla contestazione e notificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/81 e s.m.i.
4. Tipi di sanzione:
  - a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00:
    - mancato adempimento della sorveglianza durante l'uso, con riferimento verso gli utenti e verso l'eventuale pubblico;
    - mancato rispetto degli orari assegnati;
    - mancata comunicazione di non utilizzo;
    - mancato spegnimento di luci e mancata chiusura dei rubinetti, finestre e porte;

- mancato adempimento, da parte del pubblico, di mantenere comportamenti civili nel rispetto della struttura e del personale addetto;
  - violazione del divieto di fumare nei locali;
  - violazione dell'obbligo di restituire ogni volta la struttura utilizzata in perfette condizioni d'ordine, di efficienza e libero dalle proprie cose, cioè al termine delle gare, degli allenamenti e delle manifestazioni sportive ed extra sportive;
- b) sanzione amministrativa pecuniaria da € 151,00 a € 500,00:
- mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso, con particolare riferimento all'obbligo di apertura e chiusura degli accessi ai mezzi di soccorso;
  - mancato adempimento dell'obbligo da parte degli utenti di segnalare per iscritto al servizio/settore competente, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli dell'Amministrazione e della sicurezza, accaduti nella struttura prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività;
  - mancato rispetto degli ordini/direttive impartiti;
  - danneggiamento della struttura, purchè i danni derivino da condotta dolosa del responsabile;
  - trasporto od installazione di qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed esecuzione di opere sia di carattere provvisorio che permanente;
  - utilizzo della struttura senza preventiva autorizzazione;
  - utilizzo improprio della struttura;
  - la riproduzione delle chiavi.
5. In caso di recidiva i trasgressori saranno puniti con la sanzione raddoppiata rispetto a quanto previsto per la violazione stessa.

#### **Art. 19 - Obblighi dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione comunale si farà carico di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture sportive. Per quanto possibile, tali interventi saranno effettuati con tempi e modalità tali da arrecare il miglior disagio possibile per le attività del concessionario. Nessun risarcimento o indennizzo è comunque dovuto dall'Amministrazione per i periodi di inutilizzabilità delle strutture.

#### **Art. 20 - Forme di utilizzazione eccezionali.**

1. L'Amministrazione, in via eccezionale, potrà concedere l'uso delle strutture sportive per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento, fatta salva la compatibilità dell'iniziativa medesima con le caratteristiche strutturali, la dotazione tecnica e la capienza della stessa.
2. La determinazione delle concrete modalità di utilizzo, l'importo del canone concessorio e della cauzione verranno determinate di volta in volta dalla Giunta alla stregua delle norme compatibili e dei principi desunti dal presente regolamento.

#### **Art. 21 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e/o la gestione delle strutture sportive si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

#### **Art. 22 - Concessioni particolari**

1. L'Amministrazione comunale potrà concedere le strutture sportive per una durata superiore a tre anni, in particolare, qualora l'affidamento venga assegnato sulla base di un progetto di gestione che contempli anche la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o di ampliamenti e/o innovazioni alle strutture e/o ai beni oggetto di

concessione, salva in ogni caso la finalità delle stesse, che deve restare destinato alla diffusione dello sport per tutte le discipline praticabili ed alla pratica sportiva.

2. Nei casi di cui al comma 1, la durata della concessione e le ulteriori condizioni economiche del rapporto saranno definite salvaguardando l'equilibrio economico ed operativo della gestione, sulla scorta di specifico piano predisposto dal Concessionario. La concessione contemplerà il diritto del concessionario di gestire i servizi e il diritto di percepire un prezzo o l'obbligo di pagare un canone concessorio in funzione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione accertato dall'Amministrazione e degli equilibri di bilancio.
3. Il piano degli investimenti dovrà essere garantito da specifica idonea cauzione per tutta la durata del relativo vincolo di realizzazione.

#### **Art. 23 – Rinvii**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla legislazione nazionale, regionale ed alle disposizioni delle singole federazioni.

#### **Art. 24 – Norme transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dalla stagione sportiva in corso.
2. Resta in vigore il tariffario per l'uso delle strutture sportive comunali deliberato dalla Giunta, sino a quando la stessa non provveda a modificarlo.

#### **Art. 25 – Entrata in vigore, modifiche ed abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della presente deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti precedenti e tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.